

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri,  
Castelluccio Valmaggione, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  
Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia

## DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 04 del 11.04.2014

**Oggetto:** Piano Sociale di Zona 2014-2016. Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n.267/2000.

L'anno **2014**, il giorno **UNDICI** del mese di **APRILE** alle ore **16,50** in Troia, nella Sala Consiliare, ha avuto inizio il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Troia, convocato con nota prot. n. **0005960 del 07/04/2014**;

Risultano assenti o presenti i Sindaci e/o Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni dell'Ambito, come appresso indicati:

Comune	Sindaco/Assessore	P.	A.
Accadia	Pasquale MURGANTE – Sindaco	X	
Anzano di Puglia	Antonio MAROTTA – Vice Sindaco	X	
Ascoli Satriano	Potito MARANO – Vice Sindaco	X	
Bovino	Michele DEDDA – Sindaco	X	
Candela	Nicola GATTA – Sindaco	X	
Castelluccio dei Sauri	=====		X
Castelluccio Valmaggione	=====		X
Celle di San Vito	Giovanni D'ONOFRIO – (delegato)	X	
Deliceto	=====		X
Faeto	Giovanni D'Onofrio – Vice Sindaco	X	
Monteleone di Puglia	Angelantonio GUERRIERO – Vice Sindaco	X	
Orsara di Puglia	Dino TERLIZZI – Assessore	X	
Panni	Amedeo DE COTIIS – Vice Sindaco	X	
Rocchetta Sant'Antonio	Ranieri CASTELLI – Sindaco	X	
Sant'Agata di Puglia	Vito Nicola CRISTIANO – Vice Sindaco	X	
Troia (Capofila)	Edoardo BECCIA – Sindaco	X	
<b>Presenti/Assenti</b>		<b>13</b>	<b>3</b>

Partecipano il dott. Raffaele Salamino, Responsabile della funzione tecnico-amministrativa dell'Ufficio di Piano, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all'art. 10 del Disciplinare di funzionamento del Coordinamento Istituzionale, e il dott. Marco Sbarra, Consulente GAL Meridaunia.

Partecipa, inoltre, il dott. Emanuele Pepe, Funzionario della Regione Puglia, Tutor dell'Ambito Territoriale di Troia.

Presiede Edoardo Beccia, Sindaco del Comune di Troia, Comune Capofila.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

### **IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

**VISTA** la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio – sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

**VISTA** la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", nella quale è stabilito:

- all'art. 4, che "il sistema d'interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socioassistenziali come definiti dalla Regione";
- all'art. 5 che "gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari;
- all'art. 6 che "La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario" e che gli stessi decidono autonomamente la forma di gestione associata scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale Puglia n. 1534 del 02/08/2013 con la quale è stato approvato il Piano regionale delle Politiche Sociali III triennio 2013-2015;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale Puglia n. 492 del 18/03/2014, pubblicata sul BURP del 02/04/2014, con la quale questo Ambito Territoriale è stato diffidato ad adempiere, rispetto agli obblighi e alle fasi espressamente previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Regionale per le Politiche Sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione della succitata delibera;

**DATO ATTO** che questo Ambito Territoriale fin dal primo triennio ha assicurato i servizi socio-assistenziale mediante convenzione per la gestione associata delle funzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

**RILEVATO** che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

**ESAMINATA** la bozza di convenzione allegata al presente atto, tanto da esserne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, a seguito dell'intervento fatto dal dott. Emanuele Pepe che, esaminando in particolar modo gli artt. 9 e 11 della proposta di Convenzione allegata, sia opportuno modificare gli stessi aggiungendo, rispettivamente, i seguenti periodi:

**(all'art. 9 – Coordinamento Istituzionale):** *"Del Coordinamento Istituzionale fanno parte, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali, o Consigliere comunale specificamente delegato di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei*

*provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte”.*

**(all'art. 10 – Ufficio di Piano):** *Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito le seguenti unità di personale che presidiano le seguenti funzioni:*

- *N. 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;*
- *N. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa*
- *N. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile*

**Uditi** gli interventi dei presenti così riassunti:

**CRISTIANO** evidenzia che si giunge a questo Coordinamento con l'attuale proposta di convenzione che dà maggiori poteri al Coordinamento Istituzionale e non al Comune Capofila, sulla scorta di una riflessione che è nata sulla scorta di una gestione del Piano Sociale di Zona che, sulla sua parte terminale, ha dato luogo a non poche criticità. Fra tutte la nomina dell'Ufficio di Piano avvenuta nel giugno 2013, nonché lo spostamento, non condiviso, dell'Ufficio di Piano dalla sua sede a quella del Comune di Troia. Circostanze, queste, che hanno creato malumore fra i Sindaci facenti parte dell'Ambito Territoriale. Per questi motivi evidenzia la necessità che si proceda ad un avvicendamento sia del Comune Capofila, sia della sede dell'Ufficio di Piano, proponendo, in tal senso, il Comune di Bovino quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale, e il Comune di Accadia, in quanto Comune ove ha sede il distretto socio-sanitario (Troia-Accadia) quale sede dell'Ufficio di Piano.

**BECCIA** ripercorre a grandi linee la storia dell'Ambito Territoriale di Troia, evidenziando che, rispetto ai primi due Piani Sociali di Zona, presentati, all'epoca, non solo nel pieno rispetto dei termini ma in posizione primaria, quest'anno, si giunge alla diffida da parte della Regione e non certo per responsabilità imputabili alla struttura tecnica dell'Ufficio di Piano, ma ai continui rinvii da parte del Coordinamento Istituzionale. In tal senso, il Comune Capofila, si è assunta la responsabilità di procedere assicurando comunque i servizi nei confronti di tutti i cittadini dell'Ambito Territoriale. In merito alla proposta di modificare l'assetto organizzativo, a cominciare dall'individuazione del Comune Capofila e della sede dell'Ufficio di Piano, propone, considerata l'imminente scadenza elettorale che coinvolge ben cinque Amministrazioni Comunali, di confermare l'attuale assetto, rinviando al Coordinamento Istituzionale prossimo, rinnovato in parte all'indomani delle elezioni amministrative, la valutazione sulla opportunità/necessità di modificare il Comune Capofila nonché la sede dell'Ufficio di Piano.

**MURGANTE** ritiene che, data l'urgenza imposta anche dalla Regione Puglia attraverso la delibera di Giunta Regionale del 18 marzo 2014, con la quale l'Ambito Territoriale è stato formalmente diffidato ad adempiere, sia opportuno e doveroso procedere in questa seduta.

**BECCIA** quindi, pone in votazione (unitamente allo schema di convenzione allegato alla presente comprensiva delle aggiunte sopra richiamate, relative agli artt. 9 e 10), la proposta sopra formulata, consistente nell'individuazione del Comune di Bovino quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale e nell'individuazione del Comune di Accadia quale sede dell'Ufficio di Piano.

**Con la seguente votazione:** presenti: **13**; favorevoli **12**; astenuti **0**; contrari **1 (Troia)**, espressa nei modi di legge,

## **DELIBERA**

**Di approvare** lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 30 D. Lgs. 267/00;


**Di individuare**, quale comune capofila dell'Ambito Territoriale, il Comune di Bovino e quale sede dell'Ufficio di Piano il Comune di Accadia;

**Di demandare** all'Ufficio di Piano, per gli ambiti di propria competenza, l'adozione di tutti gli atti connessi agli adempimenti di cui sopra, al fine di consentire ai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito di approvare il documento;

**Di trasmettere** il presente atto al Comune Capofila per la presa d'atto mediante adozione di provvedimento amministrativo da parte dell'Organo competente ai sensi del D. Lgs. 267/00 al fine di attribuire la giusta valenza giuridica allo stesso, anche ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri obbligatori, per la regolarità tecnica e contabile, nonché per l'attestazione della copertura finanziaria;

**Di demandare** all'Ufficio di Piano la trasmissione del presente atto, nonché di tutti gli atti conseguenti ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale, curandone la pubblicazione sul sito internet [www.pianosocialetroia.it](http://www.pianosocialetroia.it);

**Di attribuire** al presente atto l'immediata eseguibilità.

Il Verbalizzante  
Dr. Raffaele Salamino  




Il Presidente del Coordinamento Istituzionale  
Dr. Edoardo Beccia





## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone, delle Pari Opportunità  
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

### PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015<sup>1</sup>

**AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI**

---

#### CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

#### DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 – l.r. n. 19/2006)

L'anno 201\_ (duemila\_\_\_) addì\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore\_\_\_\_\_,  
secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle  
adunanze del Comune di \_\_\_\_\_ sono presenti:

- **l'Amministrazione Comunale** di \_\_\_\_\_, rappresentata dal  
Sindaco, \_\_\_\_\_
- **l'Amministrazione Comunale** di \_\_\_\_\_, rappresentata dal  
Sindaco, \_\_\_\_\_
- **l'Amministrazione Comunale** di \_\_\_\_\_, rappresentata dal  
Sindaco, \_\_\_\_\_
- **ecc...**

PREMESSO che:

- la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) "*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza,

---

<sup>1</sup> L'anno 2013 è quello di approvazione e sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata. Se il triennio di attuazione del Piano sociale di Zona è 2014-2016, è possibile contrassegnare il Piano con "2014-2016".

secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;

- **la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano sociale di Zona" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;**
- **con la Deliberazione G.R. n. 1534 del 02.08.2013 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2013-2015;**
- **ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;**
- **i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;**
- **che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;**
- **che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:**
  - a) **la delega dell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Bovino, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;**
  - b) **la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato** Coordinamento Istituzionale;
  - c) **la costituzione di un ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato** Ufficio di Piano;
- **che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:**
  - **l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, con Del. C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**
  - **l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, con Del. C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

- **l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_**, con Del. C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

### ***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

#### **Art. 1 - Recepimento della premessa**

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 2 - Finalità**

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona per il triennio 2014-2016<sup>2</sup>, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

#### **Art. 3 - Oggetto**

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i comuni che compongono l'Ambito territoriale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
  - o modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
  - o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2014-2016;

---

<sup>2</sup> Ovvero 2013-2016 se l'attuazione del III Piano Sociale di Zona interessa anche gli ultimi mesi dell'anno 2013.

- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Intervento per l'Infanzia e nel Piano di Intervento per gli anziani a valere sul Piano di Azione e Coesione 2013-2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Sociale di Zona di ambito territoriale.

L'ente locale responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capofila per il tramite dei seguenti organi: il Coordinamento Istituzionale (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto).

#### **Art. 4 – Principi fondamentali**

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
- il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2013-2015, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il Piano sociale di zona e nell'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito;
- il mantenimento della spesa sociale comunale storica complessiva e pro-capite;
- la garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento al principio di universalismo selettivo per l'accesso ai servizi e alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona;
- la collaborazione degli Enti associati alla programmazione coordinata dei Piani di Intervento dei servizi di cura per anziani e per infanzia finanziati con il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2013-2015.

## **Art. 5. - Obiettivi**

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal PRPS 2013-2015 approvato con D.G.R. 1534 del 2 agosto 2013;
- d. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

## **Art. 6 - Durata**

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal III Piano sociale di zona 2014-2016, durante il quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.16 della Convenzione.

## **Art. 7 - Comune capofila**

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Bovino quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale.

Il Comune capofila si configura quale ente con rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento.

Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

## **Art. 8 - Funzioni del Comune capofila**

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- approvare il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito adottati dal Coordinamento Istituzionale;
- approvare i Piani di intervento per l'infanzia e per gli Anziani a valere sul PAC Servizi di Cura 2013-2015;
- promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i comuni dell'Ambito:

- 1) trasmettere copia delle delibere del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento istituzionale;
- 2) trasmettere semestralmente una relazione tecnica dell'ambito sullo stato di attuazione del Piano di Zona, relativamente a:
  - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
  - b) efficacia delle azioni realizzate;
  - c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
  - d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni

sociali.

Il Comune capofila indice, altresì, almeno una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento istituzionale, un'apposita Conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso all'elaborazione del Piano Sociale di Zona.

### **Art. 9 - Coordinamento Istituzionale**

Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'AUSL, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del PSdZ, di sovrintendere alla programmazione dei piani locali di intervento dei servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani a valere su risorse PAC.

Al Coordinamento istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona e la approvazione dei regolamenti di Ambito.

Del Coordinamento Istituzionale fanno parte, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali, o Consigliere comunale specificamente delegato di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale possono partecipare il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, e il rappresentante della Provincia, che concorrono formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento rispettivamente alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria e alle questioni inerenti la progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia medesima.

Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei Comuni, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un disciplinare approvato dal Coordinamento medesimo.

### **Art. 10 - Ufficio di Piano**

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione un ufficio associato denominato Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni programmatiche, amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal

Coordinamento Istituzionale di Ambito, che provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione dei componenti dell'ufficio.

All'Ufficio di Piano sono assegnate risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

Nell'Ufficio di Piano, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei Comuni associati rappresentati nel Coordinamento istituzionale, e ove ciò non determini spesa di personale superiore ai limiti imposti e vigenti in ciascun Comune associato per la parte di spesa sugli stessi ricadente, deve essere garantita la presenza di personale idoneo all'assunzione di funzioni in materia di programmazione e progettazione, in materia di gestione tecnica e amministrativa ed in materia di finanza e contabilità.

Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito le seguenti unità di personale che presidiano le seguenti funzioni:

- N. 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa
- N. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile

La funzione di programmazione e progettazione, promuovendo ogni utile coordinamento e raccordo operativo con i Servizi Sociali professionali dei Comuni (ovvero Servizio sociale Professionale di Ambito), assicura il presidio delle seguenti tre aree tematiche:

- a. Area socio-sanitaria
- b. Area socio-assistenziale
- c. Area socio-educativa

Con particolare riferimento all'area sociosanitaria alle attività dell'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, il Direttore del Distretto Sociosanitario o suo delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Legge regionale 3 agosto 2006 n. 25 e relativo regolamento attuativo n. 6/2011.

Per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, ove previste, se espressamente assegnate alle Province, partecipa, altresì una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

L'Ufficio di Piano, quale ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-gestionale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del Piano di Zona;
- predisporre gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti

i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;

- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell'Ambito;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSdZ e gli adempimenti connessi ivi incluse la restituzione dei debiti informativi;
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona;
- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito.

L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
- coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
- supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);
- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.

L'Ufficio di Piano promuoverà ogni forma di valorizzazione dei servizi oggetto della presente Convenzione o di servizi che in qualsiasi modo possano integrare le politiche di welfare locale mediante la partecipazione a progettualità specifiche a valere su bandi regionali, nazionali e comunitari.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato dal Comune Capofila.

### **Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano**

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, che assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, di cui è componente come previsto dall'art. 10 della presente Convenzione, viene individuato dal Coordinamento Istituzionale tra i dipendenti in organico ad uno degli enti convenzionati.

Potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e su determinazione in tal senso da parte del Coordinamento Istituzionale.

In ogni caso è nominato con provvedimento del Sindaco del Comune capofila.

### **Art. 12 - Competenze del Responsabile**

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a) assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b) è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- c) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d) partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani sociali di zona, secondo la programmazione elaborata.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:

- a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio;
- b) dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale;
- c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;

d) assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, con cadenza semestrale, *report* di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

### **Art. 13 - Scambio di informazioni**

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici dei Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

### **Art. 14 - Impegno degli enti associati**

Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad approvare e a dare attuazione ai regolamenti di Ambito, dopo la loro approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale, e ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano di intervento territoriali per i servizi di cura per gli anziani e l'infanzia finanziati con risorse del PAC.

### **Art. 15 - Rapporti finanziari**

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2013-2015 e dal Piano sociale di zona 2014-2016 e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

In particolare tali risorse sono:

- le risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- i finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- le risorse della ASL previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali anche in attuazione del Piano di intervento territoriale finanziato dal PAC/Programma nazionale servizi di cura agli anziani non autosufficienti;

- le eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia di Foggia;
- gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 16 - Controversie**

Eventuali controversie che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

### **Art. 17 - Recesso**

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

### **Art. 18 - Scioglimento della convenzione**

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

### **Art. 19 - Spese contrattuali**

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tasa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

### **Art. 20 - Modifica e/o integrazione**

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

#### **Art. 21 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

*(Seguono firme enti sottoscrittori)*